

Cuneo, lì 24 febbraio 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 08/2015

**“FALSE” PARTITE IVA:**

**E’ IL MOMENTO DEI CONTROLLI, VERI**

Tra le **novità** 2015 in materia di lavoro, ve ne sono alcune che derivano da disposizioni che, pur emanate negli anni scorsi, solo da quest’anno possono considerarsi definitivamente **operative**. E’ il caso della **presunzione** per il contrasto delle **“false partite IVA”** ex L. 92/2012, pienamente efficace **dal 1° gennaio 2015**: è, infatti, solo da questa data che tutti gli indici necessari per far scattare il meccanismo presuntivo sono divenuti concretamente verificabili dagli ispettori.

Per il ricorso alla presunzione di **“fittizietà”** della partita IVA, è richiesta la sussistenza di **“almeno due”** dei seguenti presupposti:

- durata della **collaborazione** con il medesimo committente **superiore a 8 mesi annui**, da accertare avendo riguardo a 2 anni consecutivi;
- **importo del corrispettivo** derivante dalla collaborazione superiore **all’80%** dei corrispettivi complessivamente fatturati dal lavoratore per lo svolgimento di **attività autonome** in un arco temporale di **2 anni solari consecutivi**;
- disponibilità di una **postazione fissa** presso una delle sedi del committente.

Dalla presunzione sono state espressamente escluse:

- le **prestazioni** che richiedano **elevate competenze** teoriche o **capacità** tecnico – pratiche e, al contempo, siano svolte da soggetti titolari di un reddito annuo da lavoro autonomo **non inferiore** alla soglia fissata per legge (euro 19.395,00 per l’anno 2014);
- le prestazioni rese dagli iscritti gli **ordini professionali** di cui al DM 20 dicembre 2012 o, in generale, dagli iscritti in elenchi tenuti da una P.A., subordinatamente al superamento di un **esame di Stato**.